

Gara n. 35/2010 – Affidamento in concessione del servizio di riscossione di entrate comunali - CIG n. : 05301559BC.

QUESITO 1

Alla luce della vostra risposta del 24/09/2010 al quesito n.2, nel quale si afferma che il rapporto tra concessionario della riscossione e debitore e' "assolutamente indipendente ed estraneo da quello contrattuale instaurato tra concessionario e amministrazione aggiudicatrice", si chiede di specificare come debba essere interpretato e come si concilia con quanto indicato all'art. 3 comma 2 del capitolato speciale laddove afferma che "in relazione alla riscossione coattiva di cui all'art.1 comma 1 lettera b del presente capitolato **il concessionario dovra' garantire con oneri a suo carico** le seguenti attivita':

- A) redigere, stampare ed inviare, nel rispetto della normativa vigente in materia di notifiche e sulla base di elenchi ,ruoli, ecc. forniti dall'amministrazione comunale, gli atti e quant'altro necessario per porre in essere un efficace e tempestiva riscossione;
- B) Attivare tutte le procedure anche esecutive e senza limiti territoriali previste dalla legislazione vigente al fine di procedere alla tempestiva riscossione delle entrate impegnandosi nelle attivita' ritenute piu' opportune e concordate con l'amministrazione comunale".

Le predette attivita' consistono nella sostanza in tutte le attivita' fondamentali della riscossione coattiva.

RISPOSTA

Non si vede alcuna inconciliabilità tra l'affermazione che " il rapporto tra il concessionario della riscossione e debitore è assolutamente indipendente ed estraneo da quello contrattuale instaurato tra concessionario e amministrazione aggiudicatrice" e il fatto che il concessionario debba garantire con oneri a proprio carico tutta l'attività di riscossione coattiva.

L'amministrazione non può imporre, nel proprio rapporto contrattuale con il concessionario, vincoli o clausole al debitore che non siano espressamente previste dall'ordinamento.

QUESITO 2

Alla luce della vostra risposta del 24/09/2010 al quesito n.2 nel quale si afferma che il rapporto tra concessionario della riscossione e debitore "e' assolutamente indipendente ed estraneo da quello contrattuale instaurato tra concessionario e amministrazione aggiudicatrice", si chiede di specificare come debba essere interpretato l'art. 4 del capitolato speciale nella parte in cui recita che "il corrispettivo del servizio oggetto del presente capitolato, sia per la riscossione volontaria sia per la riscossione coattiva, e' costituito esclusivamente dall'aggio di aggiudicazione della gara da applicarsi sugli effettivi incassi per imposta, canoni, sanzioni e interessi di specifica competenza del Comune. **E'escluso ogni altro corrispettivo** posto che l'attivita' di riscossione coattiva prevede per legge (art.17 d.lgs 112/99) relativamente al ruolo e sulla base di specifiche disposizioni contrattuali relativamente all'ingiunzione fiscale, due corrispettivi a favore del concessionario: uno a carico dell'ente concedente, l'altro a carico del debitore. Si chiede conferma che i corrispettivi e le "spese relative alla procedura esecutiva" possano essere in ogni caso: a carico del debitore nella misura indicata dal D.Lgs 112/99 sia per le procedure di riscossione coattiva tramite ruolo sia per quelle eseguite tramite ingiunzione fiscale e a carico dell'ente cosi' come verra' a determinarsi dalla procedura di gara.

RISPOSTA

Si esclude siano applicabili alla procedura di riscossione prevista dal bando di gara i corrispettivi e le spese previsti a carico del debitore dal D. Lgs. 112/1999 per la riscossione a mezzo ruolo.

Ulteriori chiarimenti sull'argomento nella risposta al quesito 4.

QUESITO 3

Alla luce della vostra risposta del 24/09/2010 al quesito n. 2 nel quale si afferma che il rapporto tra concessionario della riscossione e debitore "e' assolutamente indipendente ed estraneo da quello contrattuale instaurato tra concessionario e amministrazione aggiudicatrice", si chiede se il concessionario privato che utilizza l'ingiunzione fiscale e' libero di applicare al debitore oneri vari senza limiti, non essendo immediatamente applicabile al detto concessionario quanto previsto in materia di ruolo esattoriale dall'art.17 D.Lgs.112/99 e VI comma, in quanto non richiamato dal Capitolato speciale ne' per il ruolo ne' per l'ingiunzione.

RISPOSTA

Si esclude che il concessionario privato che utilizza l'ingiunzione fiscale sia libero di applicare al debitore oneri vari senza limiti.

Ulteriori chiarimenti sull'argomento nella risposta al quesito 4.

QUESITO 4

In fine si chiede se la vostra risposta del 24/09/2010 al quesito n.2 abbia il significato di autorizzare indirettamente il concessionario che utilizza il ruolo per la riscossione coattiva alla diretta applicazione di quanto previsto dall'art.17 del D.Lgs.112/99 - in apparente contrasto con quanto dispone l'art.3 comma 2 e l'art. 4 comma 1 del Capitolato speciale – al rapporto con i debitori del Comune di Venezia. Si osserva che tale interpretazione velatamente sottointesa dalla risposta al succitato quesito determinerebbe una disparità di trattamento tra i concessionari privati che utilizzano l'ingiunzione e il concessionario pubblico che utilizza il ruolo. Disparità che avrebbe potuto essere colmata direttamente con la disciplina dettata dal Capitolato Speciale. Disparità tanto significativa da poter invalidare l'intera procedura di gara. Al contrario qualora il capitolato speciale venga interpretato dalla stazione appaltante per quello che letteralmente si legge ,nel senso che tutti gli oneri sono a carico del concessionario e l'aggio spettante al concessionario e' unicamente quello posto a base d'asta escludendo in radice qualsiasi ripetizione di corrispettivi, spese o quant'altro a carico del debitore ne risulterebbe ripristinata la parità di trattamento tra tutti i partecipanti alla gara.

RISPOSTA

Si ribadisce che il corrispettivo del servizio oggetto della gara d'appalto, come testualmente recita l'articolo 4 del Capitolato speciale, "è costituito esclusivamente dall'aggio di aggiudicazione della gara (...). E' escluso ogni altro corrispettivo".

Quindi il corrispettivo sarà solo ed esclusivamente l'aggio offerto in ribasso rispetto alla base di gara, ricordato che:

- l'aggio posto a base di gara per la riscossione volontaria è pari allo 0,38% (zerovirgolatrentottopercento);
- l'aggio posto a base di gara per la riscossione coattiva è pari al 4,35% (quattrovirgolatrentacinquepercento).

Le uniche spese (che, in quanto tali, non costituiscono corrispettivo del servizio) che possono essere poste a carico del debitore sono quelle legittimamente dovute, come ad es. nel caso di procedure esecutive.

Nel caso quindi di partecipazione alla gara in oggetto del concessionario pubblico Equitalia, questi non potrà applicare al contribuente oneri aggiuntivi (sotto forma di aggio o corrispettivo/remunerazione del servizio), rispetto a quelli fin qui descritti, in particolare non potrà applicare la remunerazione a carico del contribuente prevista dall'art. 17 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e s. m. e i.

A maggior precisazione di quanto chiarito finora circa la estraneità del rapporto intercorrente tra concessionario della riscossione e debitore dell'amministrazione comunale, si precisa che tale estraneità non è riferita all'applicazione dell'aggio, che costituisce la remunerazione del servizio e che, nell'appalto in oggetto, è solo quello previsto dall'art. 4, comma 1 del Capitolato, come sopra specificato. Tale estraneità si riferisce alle vicende legate all'effettiva riscossione (ad es. contenzioso con il contribuente legato alla procedura, spese – non remunerazioni – previste dalla normativa vigente per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.).

In considerazione della complessità delle questioni oggetto di numerose richieste di chiarimenti, si sta disponendo una congrua proroga del termine di presentazione delle offerte.

QUESITO 5

A pagina 3 del disciplinare di gara, alla lettera g è indicato:

g) dichiara di aver gestito nel triennio 2007-2009, per la durata dell'intero triennio e in almeno un comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti, servizi di riscossione senza essere incorsi in contestazioni; Tale requisito di ammissibilità si intende rispettato nel caso in cui il concorrente abbia gestito la riscossione (volontaria e coattiva), senza essere incorso in contestazioni , per conto di un Ente Pubblico quale ad esempio un Consorzio di Bonifica o una società di servizi Pubblici Locali con bacino di utenza composta da una popolazione superiore ai 100.000 abitanti?

RISPOSTA

Si ritiene che il requisito di cui al punto 2, lettera g, del Disciplinare di gara relativamente alla gestione di servizi di riscossione in almeno un comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti sia soddisfatto anche nel caso di consorzi, unioni di comuni o società a capitale interamente pubblico con un bacino di utenza superiore a 100.000 abitanti.

QUESITO 6

All'art. 3 punto 1 lettera b e punto 2 lettera c del Capitolato Speciale è indicato che l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione, fra gli altri, *Strumenti di pagamento elettronico attraverso internet senza oneri a carico dei contribuenti e dell'amministrazione comunale.*

Tale previsione deve essere intesa nel senso che gli oneri pretesi dal gestore della carta di credito per ogni transazione eseguita on line (1,8% - 3,5%) saranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario o sarà possibile porli a carico del contribuente che effettua la transazione?

RISPOSTA

La dicitura " senza oneri a carico dei contribuenti e dell'amministrazione comunale" si deve intendere riferita a quanto necessario per rendere operativo lo strumento di riscossione (predisposizione piattaforme web, programmi di connessione, applicativi vari etc.).

Eventuali altri oneri strettamente legati alle transazioni eseguite on line potranno essere messi a carico del contribuente che effettua la transazione.

QUESITO 7

All'art. 3 punto 2 lettera f del Capitolato Speciale è indicato che l'aggiudicatario dovrà provvedere al ... versamento del contributo all'IFEL secondo la misura e le modalità stabilite dalla normativa vigente. Si chiede di conoscere se tale indicazione debba essere intesa o meno come un refuso di stampa visto che al punto 2 dell'art. 3 del Capitolato Speciale si parla di riscossione coattiva

RISPOSTA

Se dovuto, il contributo da versare all'Ifel dovrà essere corrisposto, dal concessionario della riscossione a proprio carico nei limiti e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

QUESITO 8

Per quanto attiene all'attività di riscossione coattiva ed in particolare all'attività di notifica degli atti ad essa collegati, si chiede di sapere se è previsto che le spese sostenute per le notifiche in argomento debbano essere poste a carico del contribuente e se, per quelle non recuperate dai contribuenti stessi, al termine della fase coattiva si possa chiedere il loro rimborso all'amministrazione comunale.

RISPOSTA

Le spese di notifica non ineriscono direttamente al rapporto contrattuale con l'amministrazione per cui, nel caso il concessionario reperisse nell'ordinamento giuridico norme che permettessero addebiti per notifica al contribuente in relazione alla propria attività di riscossione avrà naturalmente diritto di farle valere in modo diretto escludendo comunque l' Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità e onere in merito.

In relazione alla richiesta relativa alle somme per notifica non recuperate, ribadendo comunque quanto sopra specificato, si richiama l'art. 4 del capitolato speciale di appalto nel quale è già chiarito che il corrispettivo del servizio è costituito esclusivamente dall'aggio di aggiudicazione escluso ogni altro corrispettivo.

Non è quindi previsto alcun rimborso delle spese sostenute di qualsiasi natura.

QUESITO 9

All'art. 3 punto 1 lettera b e punto 2 lettera c al secondo punto elenco del capitolato speciale è indicato che:..... l'amministrazione provvederà ad aprire un nuovo conto da utilizzare esclusivamente per la riscossione dell'imposta....

Si chiede di conoscere se quindi la riscossione mediante canale postale debba essere effettuata esclusivamente tramite conti correnti intestati al comune, ed in tal caso se, dove il capitolato esplicita le modalità di riversamento del riscosso presso la tesoreria comunale, si debba far riferimento a quanto riscosso mediante gli altri canali d'incasso (sportello, banca, internet,).

RISPOSTA

La modalità di riversamento in tesoreria prevista dal capitolato speciale è relativa ai soli versamenti per cui vi sia diretto incasso da parte del concessionario come, ad esempio, quelli effettuati allo sportello.

Comunque, i versamenti effettuati tramite bollettino postale e tramite F24 affluiranno direttamente su conti nella diretta disponibilità dell' Amministrazione Comunale.